



UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI
ROMA E PROVINCIA

STATUTO UILM Prov.le di ROMA 2022 (conforme allo Statuto UILM Nazionale del 6.10.2022)

PARTE PRIMA. LE NORME GENERALI

Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Attività
- Art. 4 - Trattamento dati personali
- Art. 5 - Modalità di attuazione dell'attività

Titolo II. Il rapporto associativo

- Art. 6 - Iscrizione
- Art. 7 - Diritti e doveri

PARTE SECONDA. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I. L'articolazione della Struttura organizzativa della UILM di Roma

- Art. 8 - Organi della UILM di Roma
- Art. 9 - Il Congresso Territoriale
- Art. 10 - Il Consiglio Territoriale
- Art. 11 - L'esecutivo territoriale
- Art. 12 - La Segreteria Territoriale
- Art. 13 - Il Segretario Generale Territoriale
- Art. 14 - Il Tesoriere Territoriale
- Art. 15 - Il Collegio dei Revisori Territoriale

Titolo II. Altre istanze

- Art. 16 - Deroghe alla articolazione della struttura organizzativa
- Art. 17 - Strutture di base

Titolo III. La composizione e le caratteristiche degli Organi

- Art. 18 - Rappresentatività, sostituzione
- Art. 19 - Destituzione e decadenza dagli incarichi
- Art. 20 - Limiti di mandato e di età
- Art. 21 - Incompatibilità

1

Art. 22 - Autonomia politica

Art. 23 - Confederalità

PARTE TERZA. LE NORME DISCIPLINARI

Art. 24 - Rispetto di Statuti e Regolamenti

Art. 25 - Provvedimenti disciplinari

PARTE QUARTA. LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Convocazione e riunione degli organi in caso di situazioni emergenziali

Art. 27 - Statuto nazionale UILM

Art. 28 - Norma di rinvio

Art. 29 - Regolamento di attuazione

Art. 30 - Modifica dello Statuto

Art. 31 - Scioglimento

Art. 32 - Norma transitoria



PARTE PRIMA. LE NORME GENERALI

Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM) di Roma e provincia, sindacato democratico dei lavoratori e delle lavoratrici occupati presso imprese di qualunque dimensione, industriali e artigiane, ovvero presso datori di lavoro anche non imprenditori, comunque ed a qualunque titolo operanti nel territorio urbano ed extraurbano della provincia di Roma nell'ambito del settore merceologico metalmeccanico e della installazione, manutenzione e gestione degli impianti, nonché dell'indotto, associati, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche, per la difesa dei diritti ed interessi comuni di prestatori d'opera (professionali, economici, sociali e morali) e dei principi di democrazia e libertà.

La UILM di Roma aderisce alla UILM – Unione Lavoratori Metalmeccanici, con sede in Roma, Corso Trieste n. 36, rispetto alla quale è, tuttavia, un autonomo soggetto associativo; così come quest'ultima, la UILM di Roma è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

L'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici di Roma, nella sua qualità di Unione Territoriale di Categoria, tramite la UILM (Unione Nazionale di Categoria) aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.).

Negli atti ufficiali l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici di Roma assume la denominazione "UILM" di Roma

La sede della UILM di Roma è in via Ruggero Bonghi 38

Art. 2 - Scopi

La UILM di Roma fa propri tutti gli scopi assunti dalla UILM Nazionale ed indicati all'art 2 dello Statuto di quest'ultima, scopi che si ripromette di realizzare nell'ambito del territorio di propria competenza.

Art. 3 - Attività

Costituiscono oggetto proprio e specifico delle attività della UILM di Roma, che opera con ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa e amministrativa-finanziaria, tutte le iniziative elencate all'art 3 dello Statuto UILM Nazionale.

Anche tali iniziative potranno/dovranno essere svolte dalla UILM di Roma nell'ambito del territorio di propria competenza.

Art. 4 - Trattamento dati personali

La UILM di Roma tratta i dati personali, anche particolari, di cui sia Titolare, per le sole finalità strettamente connesse all'esercizio dell'attività sindacale, ivi inclusa la misurazione della rappresentatività della propria organizzazione sindacale ai fini di legge e di contratto, ed al perseguimento degli scopi statutari di tutela degli interessi anche collettivi dei lavoratori e delle lavoratrici in ambito territoriale analiticamente indicati al precedente art 2, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice

Privacy, nonché dal “Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art.21, comma 1, del d.lgs. 10 agosto 2018 n.101” adottato dal Garante per la protezione dei dati in data 5 giugno 2019.

I dati personali riferiti agli associati che ricoprono cariche statutarie e/o svolgono funzioni di rappresentanza sindacale previste dalla legge e/o dallo Statuto, ovvero che abbiano anche solo manifestato il loro interesse a svolgere un ruolo di più attiva partecipazione alla vita dell’Organizzazione sindacale, possono essere comunicati agli altri associati - anche in assenza del consenso degli interessati - allo scopo di garantire una maggiore trasparenza nei confronti degli associati in ordine all’attività ed al funzionamento dell’organizzazione sindacale e della sua struttura, consolidare il ruolo, l’unità e la coscienza associativa degli iscritti e favorire la promozione e la realizzazione in ambito territoriale di tutte le iniziative e le azioni a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del settore metalmeccanico poste in essere dalla UILM.

Art. 5 - Modalità di attuazione dell’attività

Ai fini della realizzazione delle attività indicate al precedente art. 3, la UILM di Roma, conformandosi agli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale della UILM ed alle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese esecutive dall’Esecutivo Nazionale e dalla Segreteria Nazionale di quest’ultima, nell’ambito del coordinamento operato dal Sindacato Regionale della UILM e, quindi, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali di quest’ultimo, attua tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILM sul territorio della provincia di Roma, coordinando le strutture di base.

In tale ambito e con tali sinergie, in particolare, la UILM di Roma:

- a) promuove le esigenze generali degli iscritti;
- b) realizza la politica sindacale, la propaganda ed il proselitismo nell’ambito della propria circoscrizione territoriale;
- c) svolge tutte le attività assegnate alle strutture territoriali di categoria dallo Statuto nazionale UILM, dagli accordi interconfederali e dalle norme di legge;
- d) dirige la politica sindacale e contrattuale della categoria nell’ambito del territorio sopraindicato;
- e) formula e gestisce le piattaforme negoziali e sindacali nei confronti delle aziende, delle ditte, dei datori di lavoro, delle loro Associazioni, nel suindicato territorio di sua competenza, con il coinvolgimento delle strutture di base della UILM, partecipando con queste ultime alla contrattazione di prossimità (nei limiti stabiliti dal CCNL di categoria e dalle direttive espresse da tutti gli organi collegiali della struttura associativa nazionale UILM);
- f) mantiene i rapporti con la UIL Territoriale, collaborando nell’azione dei Servizi confederali, e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano nell’ambito territoriale;
- g) è presente ed opera anche nel settore dell’artigianato e negli enti bilaterali (fondi sanitari, fondi pensione, enti bilaterali artigianato, enti bilaterali sicurezza, etc.)

Titolo II. Il rapporto associativo

Art. 6 - Iscrizione

Possono iscriversi alla UILM di Roma e, per effetto di tale iscrizione, anche alla struttura associativa nazionale della UILM, le lavoratrici ed i lavoratori che prestano la loro opera in attività, imprenditoriali e non, che si svolgano all'interno del territorio della provincia di Roma ed abbiano ad oggetto la produzione e la lavorazione di metalli ed affini e la installazione di impianti, nonché nell'indotto o comunque appartenenti contrattualmente alla categoria metalmeccanica, che ne condividano gli scopi e che abbiano alternativamente:

- a) sottoscritto impegno al versamento della quota di iscrizione alla UILM di Roma contenente delega al datore di lavoro al fine del pagamento del relativo importo;
- b) versato la quota di iscrizione al Sindacato.

Specifiche modalità di iscrizione e versamento della quota associativa sono previste per i lavoratori in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali, nonché per le iscrizioni con versamento della quota in forma diretta da parte di lavoratori metalmeccanici del settore artigiano o eventuale delega intercategoriale UIL artigiano.

Ulteriori modalità di iscrizione potranno essere deliberate dal Consiglio Nazionale della UILM così come previsto dall'art. 5, Parte Prima, Titolo II Statuto UILM Nazionale e saranno, quindi, attuate dalla UILM di Roma

Rientra nella competenza esclusiva della UILM di Roma, che gestisce queste procedure, decidere inappellabilmente sull'accettazione dell'iscrizione, come pure gestire e rispondere di ogni adempimento connesso a quest'ultima, quale l'ottenimento del consenso per il trattamento dei dati.

L'iscrizione, come sopra effettuata alla UILM di Roma vincola l'iscritto al rispetto sia del presente Statuto, che di quello vigente della UILM, che viene all'uopo allegato al presente atto in copia integrale nel testo approvato in data 6 ottobre 2022 e di ogni disposizione attuativa di entrambi i testi statutari.

Art. 7 - Diritti e doveri

I rapporti interni alla UILM di Roma si fondano sui principi della democrazia sindacale e della partecipazione.

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione che non risultino iscritti o aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali concorrono alla definizione della politica della UILM di Roma e della struttura nazionale della UILM ed alla costituzione degli organi a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere e, più specificamente, con le modalità stabilite dal presente Statuto, hanno diritto di:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UILM a livello delle sue strutture sia nazionale che territoriali; manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero, nel rispetto delle convinzioni politiche, etiche, filosofiche e religiose di ognuno e delle procedure partecipative definite dal presente Statuto e da quello della UILM;


- b) partecipare ai Congressi della UILM di Roma e della struttura associativa nazionale, in qualità di delegati dei Congressi ai livelli sotto articolati della Struttura organizzativa;
- c) esercitare l'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILM di Roma e della UILM a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- d) essere designati a rappresentare la UILM di Roma e della UILM presso soggetti terzi;
- e) attraverso la struttura della stessa UILM di Roma e con le modalità rese possibili dalle condizioni di operatività della stessa, avere accesso alle informazioni che riguardino l'attività della UILM ai vari livelli della Struttura organizzativa;
- f) ricevere la Tessera UIL e usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale UILM o da accordi sindacali sottoscritti dalle varie strutture associative della UILM;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILM di Roma e della UILM, anche mediante la partecipazione attiva alle azioni di lotta, alle manifestazioni, agli scioperi decisi dagli organismi competenti della Categoria e della Confederazione;
- c) osservare il presente Statuto, lo Statuto UILM, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi di entrambe le strutture associative;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti;
- e) non assumere, nell'esercizio di funzioni direttive all'interno di qualsiasi delle strutture associative a qualsiasi livello, decisioni contrastanti con le deliberazioni e gli indirizzi di politica sindacale assunti sia dai competenti organi confederali che dagli organismi consiliari delle varie strutture associative della UILM di Roma e della UILM.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla iscrizione previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti procedure o accordi sindacali sottoscritti, a vario livello, dalla UILM.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione (art 6 Statuto UILM Nazionale) possono esercitare i diritti di partecipazione e usufruire dei servizi e devono osservare i doveri, secondo quanto stabilito negli accordi stessi.



PARTE SECONDA. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I. L'articolazione della Struttura organizzativa della UILM di Roma

Art. 8 - Organi della UILM di Roma

Gli Organi del Sindacato Territoriale UILM di Roma sono:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) l'Esecutivo Territoriale;
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Tesoriere Territoriale;
- f) il Collegio dei Revisori Territoriale.

Art. 9 - Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è il massimo organismo deliberante della UILM di Roma

Il Congresso Territoriale è competente a deliberare su qualunque questione rilevante ai fini della definizione degli indirizzi politico-sindacali, organizzativi e finanziari e delle modifiche statutarie della UILM di Roma; ha, inoltre, il compito di:

- a) esaminare la situazione organizzativa, politica e finanziaria della UILM di Roma;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale e organizzativo;
- c) eleggere al proprio interno i componenti del Consiglio Territoriale e del Collegio dei Revisori Territoriale;
- d) eleggere i delegati della UILM di Roma al Congresso della UIL Territoriale, al Congresso Regionale della UILM, al Congresso Nazionale della UILM, secondo le norme dei Regolamenti congressuali;
- e) deliberare, a maggioranza dei due terzi, la adozione e le eventuali modifiche del presente Statuto, previo ottenimento di parere favorevole della Segreteria Generale di UILM Nazionale, nel rispetto dello Statuto nazionale della UILM e dell'eventuale Regolamento di Attuazione.
- f) deliberare, a maggioranza dei due terzi, di conferire alla Segreteria Territoriale il potere di deliberare all'unanimità modifiche del presente Statuto, ove le stesse rispondano ad esigenze di urgenza connesse alla operatività delle strutture organizzative o all'esigenza di adeguamento a previsioni di legge, che ne impongano l'adozione senza poter attendere la convocazione del Consiglio Territoriale.

Criteri di composizione, modalità di convocazione, quorum costitutivi e deliberativi e quant'altro necessario al funzionamento dell'organo sono ulteriormente precisati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.



Art. 10 - Il Consiglio territoriale


Il Consiglio Territoriale individua le linee strategiche politico-sindacali della UILM di Roma, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Territoriale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri, degli Organi dei livelli sotto articolati della Struttura organizzativa e delle altre specifiche articolazioni.

Il Consiglio Territoriale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Territoriale ed ha la facoltà di delegare all' Esecutivo Territoriale proprie attribuzioni, con riserva o meno di ratifica delle decisioni da questo assunte. Il Consiglio Territoriale, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) deliberare in ordine alla convocazione del Congresso Territoriale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendo altresì all'adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i *quorum* e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso Territoriale, e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi di base;
- b) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- c) eleggere al proprio interno, all'atto della sua prima riunione, che deve tenersi alla conclusione del Congresso Territoriale di nomina, con votazioni distinte e successive, il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere Territoriale, la Segreteria Territoriale, eventualmente l'Esecutivo Territoriale;
- d) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l'adozione o le modifiche del Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- e) deliberare sulla ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Esecutivo Territoriale o a quest'organo delegati con riserva di ratifica;
- f) deliberare, a maggioranza dei due terzi, modifiche del presente Statuto, ove le stesse rispondano ad esigenze di urgenza connesse alla operatività delle strutture organizzative o all'esigenza di adeguamento a previsioni di legge, che ne impongano l'adozione senza poter attendere la convocazione del Congresso Territoriale.

Il Consiglio Territoriale, oppure l'Esecutivo territoriale laddove costituito, approvano, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello territoriale.

Criteri di composizione, modalità di convocazione, quorum costitutivi e deliberativi, ulteriori compiti anche di suoi componenti e quant'altro necessario al funzionamento dell'organo sono ulteriormente precisati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.



Art. 11 - L'Esecutivo territoriale

L'Esecutivo Territoriale, quando è costituito, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Territoriale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della UILM territoriale;
- b) deliberare sulle questioni ad esso delegate dal Consiglio Territoriale;
- c) amministrare il patrimonio associativo e, se delegato dal Consiglio, approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa, entro il primo trimestre di ogni anno;
- d) assumere ogni altra decisione affidatagli dal presente statuto.

Criteri di composizione, modalità di convocazione, quorum costitutivi e deliberativi, ulteriori compiti anche di suoi componenti e quant'altro necessario al funzionamento dell'organo sono ulteriormente precisati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 12 - La Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Territoriale e dagli organi della struttura associativa nazionale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Esecutivo Territoriale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicurare la continuità della gestione della UILM di Roma;
- b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con i livelli regionali, di base, nazionale, nonché con le altre articolazioni della UILM stessa, provvedere alla organizzazione e al funzionamento delle strutture operative coordinandone l'attività nei vari campi;

La Segreteria Territoriale opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti.

Criteri di composizione, modalità di convocazione, quorum costitutivi e deliberativi, ulteriori compiti anche di suoi componenti e quant'altro necessario al funzionamento dell'organo sono ulteriormente precisati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 13 - Segretario Generale Territoriale

Il Segretario Generale Territoriale ha la legale rappresentanza della struttura territoriale; conseguentemente egli rappresenta la UILM di Roma di fronte a terzi e in giudizio e può impegnarla senza limitazione alcuna, con facoltà di delegare, mediante firma congiunta, il Tesoriere Territoriale o altri soggetti, al compimento di attività o alla esecuzione di singoli atti, di natura amministrativa, contabile, finanziaria e/o fiscale o di altri compiti di carattere accessorio e/o meramente strumentale rispetto agli scopi della associazione. Egli ha, inoltre, autonoma facoltà di delegare proprie specifiche funzioni relative alla esecuzione dei poteri-doveri istituzionali della Segreteria Territoriale ad altro componente di quest'ultima o ad un componente del Consiglio Territoriale.

Il Segretario Generale Territoriale convoca la Segreteria Territoriale (estendendo la convocazione al Tesoriere Territoriale, benchè questi non ne faccia parte), ne coordina i

lavori, provvede alla ripartizione ed attribuzione all'interno di essa degli incarichi operativi e all'affidamento degli ambiti tematici e di impegno.

Il Segretario Generale Territoriale convoca, su mandato della Segreteria Territoriale, il Consiglio Territoriale e l'Esecutivo Territoriale.

Al Segretario Generale Territoriale competono i rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali Territoriali, gli interlocutori istituzionali a livello del territorio e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative, delle strategie politico-sindacali della UILM di Roma in conformità agli orientamenti politici espressi dal Congresso e dal Consiglio Territoriale e coordinandosi con gli organi della struttura nazionale.

Compiti e poteri del Segretario generale Territoriale sono ulteriormente precisati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 14 - Il Tesoriere Territoriale

Il Tesoriere Territoriale è eletto dal Consiglio Territoriale (su proposta del Segretario Generale Territoriale) tra i propri membri e dura in carica per il medesimo periodo di durata in carica del Consiglio che lo ha eletto.

Egli partecipa ai lavori della Segreteria Territoriale (pur non facendone parte), e può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Esecutivo Territoriale.

Senza che ciò limiti il potere del Segretario Generale Territoriale di avocare a sé le attribuzioni del Tesoriere Territoriale o di delegarle a terzi, al Tesoriere Territoriale è attribuito l'ordinario dovere di eseguire ogni pagamento degli oneri di carattere fiscale e previdenziale, previa autorizzazione del Segretario Generale Territoriale.


Compiti e poteri del Tesoriere Territoriale sono ulteriormente precisati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori Territoriale

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, effettuando a tal fine le verifiche del caso e riunendosi almeno ogni tre mesi, ovvero ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. Esso propone al Segretario Generale Territoriale, alla Segreteria Territoriale o all'Esecutivo Territoriale i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Territoriale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria.

Criteri di composizione. Modalità di convocazione e quant'altro necessario al funzionamento dell'organo sono ulteriormente precisati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.



Titolo II. Altre istanze.

Art. 16 - Deroghe all'articolazione della struttura organizzativa

In caso di Regolamento di accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere Territoriale, del Collegio dei Revisori Territoriali e alla gestione diretta delle politiche economico-finanziarie.

Art. 17 - Strutture di base

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è il luogo e lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali nell'unità produttiva, nonché la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale della UILM di Roma attraverso la partecipazione attiva di tutti gli iscritti e le iscritte. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della UILM di Roma tramite l'Assemblea degli iscritti sono regolati tenuto conto delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

La UILM di Roma promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), i Comitati Aziendali Europei (CAE).

Gli organismi di base tramite i quali si esprime la presenza organizzata della UILM di Roma e della stessa struttura associativa nazionale UILM sui luoghi di lavoro sono i Gruppi Aziendali UILM (GAU) rientranti nella provincia di competenza della UILM di Roma

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate il GAU è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

L'attività dei Gruppi Aziendali UILM rientranti nella provincia di competenza della UILM di Roma è precisata nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Titolo III. La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 18 - Rappresentatività, sostituzione

Così come in ogni altra struttura associativa aderente alla UILM ed in conformità a quanto previsto nello Statuto nazionale di quest'ultima, anche gli incarichi negli Organi della UILM di Roma sono elettivi, e salva diversa specifica disposizione, sono ricoperti dagli iscritti alla medesima.

Nella composizione degli Organi è auspicato si realizzi un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi contesti lavorativi e si ricerchi un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere.

Art. 19 - Destituzione e decadenza dagli incarichi

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi della UILM di Roma i dirigenti nei confronti dei quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implichino la destituzione, coloro per i quali l'Esecutivo Nazionale della UILM accerti le incompatibilità previste dallo Statuto Nazionale UILM e dallo Statuto UIL.

Incorrono, altresì, in decadenza, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli Organi di cui fanno parte senza giustificazione per almeno tre volte consecutive in ogni organismo.

Art. 20 - Limiti di mandato e di età

Per la regolamentazione dei limiti di mandato e di età si rimanda a quanto previsto dallo Statuto della UIL Confederale e al relativo regolamento di Attuazione.

Art. 21 - Incompatibilità

Per la regolamentazione delle incompatibilità, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto della UIL Confederale e al relativo regolamento di Attuazione.

Art. 22 - Autonomia politica


In conformità a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto nazionale UILM, per garantire l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILM di Roma di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi della UILM di Roma non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura. Le risorse del Sindacato, finanziarie e materiali, non possono essere utilizzate a favore di partiti o movimenti politici, né per candidati o dirigenti degli stessi.

Art. 23 - Confederalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto nazionale UILM, la UILM di Roma considera un valore la confederalità, ovverosia l'adesione dell'Unione di Categoria alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi confederali, gli iscritti alla UILM di Roma, i militanti, i dirigenti della UILM di Roma sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale ed alle politiche organizzative della UIL, assumendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organi di qualsiasi livello della UIL e, previo il consenso della Segreteria Nazionale della UILM, delle altre Unioni Nazionali di Categoria, fatto salvo quanto disposto nei casi di incompatibilità previsti dallo Statuto UIL.



PARTE TERZA. LE NORME DISCIPLINARI

Art. 24 - Rispetto di Statuti e Regolamenti

Tutti gli iscritti della UILM, e tanto più coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILM a qualsiasi livello della Struttura organizzativa, sono tenuti al rispetto dello Statuto nazionale UILM, del presente Statuto e dei relativi Regolamenti di Attuazione, nonché delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 25 - Provvedimenti disciplinari

Ogni atto o comportamento che costituisca violazione del presente Statuto e/o dello Statuto Nazionale UILM e/o dei Regolamenti di attuazione e/o delle delibere legittimamente assunte dagli Organi Statutari collegiali della UILM di Roma o della UILM Nazionale, ogni atto o comportamento che sia idoneo a ledere l'interesse o l'immagine del sindacato, ove posto in essere dall'iscritto alla UILM di Roma o da chi ricopra una carica negli organi delle varie strutture associative prese in esame dal presente Statuto, nell'ambito dell'attività sindacale, o anche al di fuori di essa qualora l'atto o il comportamento abbia inequivoca rilevanza e risonanza nel contesto sindacale, saranno passibili, a seconda della loro gravità, delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi dall'iscrizione e/o dalla carica;
- c) destituzione dalla carica ricoperta;
- d) espulsione dall'organizzazione.

La segreteria territoriale della UILM è tenuta a segnalare ogni infrazione all'Esecutivo Nazionale della UILM, che è l'organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto nazionale della UILM.

La sanzione al punto d) può essere comminata esclusivamente con le procedure e dagli Organi a ciò deputati dallo Statuto e dal Regolamento della UIL.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della UILM, nei tempi e con le procedure fissati nell'art. 17 dello statuto nazionale UILM.

PARTE QUARTA. LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Convocazione e riunione degli organi in caso di situazioni emergenziali

In presenza di situazioni epidemiologiche o emergenziali di qualsivoglia natura, che rendano pericoloso per la salute e/o la sicurezza delle persone lo svolgimento dei lavori in presenza e disagiata la trasmissione degli avvisi di convocazione con gli strumenti di posta ordinaria, le riunioni di tutti gli organi della UILM di Roma possono essere convocate con avvisi trasmessi senza formalità, anche soltanto agli indirizzi di posta elettronica

ordinaria dei componenti degli organi medesimi e possono svolgersi in modalità di videoconferenza.

In tal caso, la riunione deve essere registrata e tenuta agli atti ed il relativo verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea o del Collegio, è trasmesso ai componenti con le medesime modalità previste per la convocazione.

Art. 27 - Statuto nazionale UILM

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento al vigente Statuto della UILM ed al relativo Regolamento di Attuazione.

Le disposizioni del presente Statuto che potessero essere ritenute contrastanti con il vigente Statuto nazionale della UILM o con il suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel vigente Statuto nazionale della UILM e/o nel predetto Regolamento.

Art. 28 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nello Statuto nazionale UILM, si rinvia allo Statuto della UIL.

Art. 29 - Regolamento di Attuazione

Per l'interpretazione, l'integrazione, l'applicazione e la concreta attuazione delle norme contenute nel presente Statuto e per ulteriormente regolamentare la vita dell'Organizzazione, la UILM di Roma, e per essa il Consiglio Territoriale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta e adegua nel tempo, un "Regolamento di Attuazione".

E' integralmente rimessa e delegata al Regolamento la disciplina dell'attività amministrativa (patrimonio, finanziamento, autonomia amministrativa e responsabilità, gestioni straordinarie, reggenza, etc.).

Art. 30 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Territoriale della UILM di Roma salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Territoriale e salvo, altresì, quanto sopra previsto in ordine alla competenza, per ragioni di urgenza, del Consiglio Territoriale, nonché quanto previsto al successivo art. 32 in ordine alle attribuzioni conferite, in via transitoria, al medesimo Consiglio Territoriale, per la approvazione del presente Statuto sino al primo Congresso Territoriale.

Art. 31 - Scioglimento

Lo scioglimento della UILM di Roma può essere deliberato soltanto dal Congresso Territoriale della medesima UILM di Roma a maggioranza dei tre quarti dei componenti e previo il consenso della struttura associativa nazionale della UILM. Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore della UILM nazionale.


Art. 32 - Norma transitoria

In via transitoria, al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'art. 41, secondo e terzo comma, dello Statuto Nazionale UILM, al Consiglio Territoriale sono conferite le attribuzioni del Congresso Territoriale, al fine di provvedere alla sostituzione della disciplina statutaria della UILM di Roma, mediante l'approvazione del presente Statuto, così da uniformarne il contenuto a quello dello Statuto Nazionale UILM.

La predetta approvazione da parte del Consiglio Territoriale produrrà effetto sino al primo Congresso Territoriale successivo, che dovrà ratificarla o approvare un nuovo Statuto della UILM di Roma, pena, in difetto, l'inefficacia sopravvenuta di detta delibera di approvazione dello statuto da parte del Consiglio Territoriale, con conseguente scioglimento della UILM di Roma.

Sempre in via transitoria, in conformità al disposto dell'art. 41 dello statuto nazionale UILM, al Consiglio Territoriale della UILM di Roma sono altresì conferite le attribuzioni del Congresso, al fine di poter provvedere entro 180 giorni dall'approvazione dello Statuto Naz.le UILM, alla costituzione o all'adeguamento degli Organi del rispettivo contesto in conformità ai contenuti del presente Statuto e dello Statuto Naz.le UILM.

Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, l'Esecutivo Territoriale o, in sua mancanza, il Consiglio Territoriale provvede ad effettuare la revisione delle situazioni e di tutti gli atti, anche di contenuto negoziale, in essere stipulati con altri soggetti (quali, ad esempio, contratti, convenzioni e accordi di seconda affiliazione, articolazione di proprie strutture), al fine di effettuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.

Three handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. The top signature is the most prominent, followed by a second signature below it, and a third, smaller signature at the bottom.